
SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di Ottobre, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 474 del 25/10/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - AGGIORNAMENTO.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

STATO DELLE REVISIONI

| Rev. N. | SEZIONI REVISIONATE | MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE | DATA EMISSIONE |
|---------|---------------------|--|----------------|
| 00 | Tutto il documento | Revisione della prima stesura dell'anno 2021 | 29.09.2023 |

SOMMARIO

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

| | |
|---|------|
| Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento | p. 3 |
| Art. 2 Rapporti con gli ETS | p. 3 |
| Art. 3 Principi generali | p. 3 |
| Art. 4 Programmazione delle attività e rilevazione del bisogno | p. 4 |
| Art. 5 Requisiti generali degli ETS per l'instaurazione di rapporti con la ASLBI | p. 4 |

SEZIONE SECONDA

Forme di collaborazione e relativa disciplina

| | |
|---|------|
| Art. 6 Percorsi di co-programmazione | p. 5 |
| Art. 7 Percorsi di co-progettazione | p. 5 |
| Art. 8 Iniziative su istanza degli ETS | p. 6 |
| Art. 9 Convenzioni con OdV e APS | p. 7 |

SEZIONE TERZA


Disposizioni comuni applicabili agli ETS, alle OdV e alle APS

| | |
|--|------|
| Art. 10 Norme di comportamento | p. 8 |
| Art. 11 Oneri assicurativi | p. 8 |
| Art. 12 Tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro | p. 9 |
| Art. 13 Protezione dei dati personali | p. 9 |
| Art. 14 Sede dell'ente | p. 9 |

SEZIONE QUARTA

Norme finali

| | |
|--|-------|
| Art. 15 Norma di rinvio | p. 9 |
| Art. 16 Entrata in vigore e pubblicazione | p. 10 |

| | | |
|---|--|--|
|  | REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) |  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA xx.xx.xxx. ANNO 2023 Pag. 3 a 9 |
|---|--|--|

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento



1. L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella (la "ASLBI") intende sostenere collaborazioni tra pubblico-privato sociale (PPPS), in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (il "Codice del Terzo settore" o "CTS"), in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.
2. Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina i rapporti tra la ASLBI e gli enti di Terzo settore (gli "ETS"):
 - a) nelle attività di co-programmazione;
 - b) nelle procedure di co-progettazione;
 - c) nelle procedure di stipula di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (le "OdV") e le Associazioni di Promozione Sociale (le "APS").

Art. 2 Rapporti con gli ETS

1. Al fine di sviluppare forme di partenariato e collaborazione con gli ETS, ASLBI può avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, e in particolare:
 - a) dei percorsi di co-programmazione;
 - b) dei percorsi di co-progettazione;
 - c) dei rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale a favore di terzi mediante stipula di convenzioni con OdV e APS.
2. Indipendentemente dalle modalità di avvio del rapporto tra la ASLBI e gli ETS, le collaborazioni sono sempre disciplinate da specifiche convenzioni.

Art. 3 Principi generali

1. L'attivazione di procedimenti di co-programmazione e di co-progettazione avviene nel rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità.
2. Le procedure finalizzate alla attivazione dei rapporti di collaborazione tra la ASLBI e gli ETS si svolgono nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

| | | |
|---|--|--|
|  | REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) |  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA xx.xx.xxx. ANNO 2023 Pag. 4 a 9 |
|---|--|--|

3. I procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di altre forme di collaborazione sono promossi, in qualità di Autorità procedente, dalla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali.

Art. 4 Programmazione delle attività e rilevazione del bisogno

1. La ASLBI può definire, nella programmazione annuale, le aree di attività e le modalità attuative dei rapporti di collaborazione con gli ETS.
2. I Direttori delle Macrostrutture aziendali (Area Territoriale -Area Ospedaliera -Area della Prevenzione) rilevano il fabbisogno di attività e servizi nell'ambito della programmazione, al fine di orientare alle effettive necessità le procedure finalizzate alla attivazione delle collaborazioni in oggetto.
3. La ASLBI promuove modalità partecipate di rilevazione dei bisogni con gli stessi ETS (anche attraverso forme di co-programmazione), con i Comitati Consultivi Misti, con il Centro Servizi Volontariato, quali reti rappresentative di secondo livello, e con gli altri soggetti istituzionali che compongono la rete dei servizi integrati alla cittadinanza, nei diversi ambiti tematici e territoriali, anche a seguito di sollecitazione da parte degli stessi.

Art. 5 Requisiti generali degli ETS per l'instaurazione di rapporti con la ASLBI

1. Qualunque sia la modalità di collaborazione con gli ETS, e sia che essa si instauri per iniziativa della ASLBI o per istanza degli ETS, possono intrattenere rapporti con la ASLBI soltanto gli ETS:
 - a. che siano regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dagli articoli 45 e ss. del CTS, da almeno 6 mesi;
 - b. che risultino ottemperanti alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art. 18 del d.lg. n. 117/2017;
 - c. che non si trovino in situazioni soggettive che possano determinare l'esclusione dalla selezione o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di conflitto di interessi.
2. I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata della convenzione.

SEZIONE SECONDA



Forme di collaborazione e relativa disciplina

Art. 6 Percorsi di co-programmazione

1. La co-programmazione è la modalità di valorizzazione attiva degli ETS nella costruzione e condivisione della programmazione della ASLBI.
2. Nella fase di programmazione, la ASLBI può diffondere apposito avviso finalizzato alla costituzione di un tavolo di lavoro tematico, per la valutazione congiunta dei bisogni dei cittadini o di altre categorie di soggetti, al fine di individuare risposte appropriate che possano essere realizzate attraverso un rapporto di collaborazione.
3. Nel predetto avviso sono stabiliti:
 - a. l'oggetto e le finalità del percorso;
 - b. i requisiti generali che gli ETS devono possedere per partecipare al processo di co-programmazione;
 - c. i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
 - d. i criteri delle relative valutazioni.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento, ad esito della individuazione degli ETS coinvolti nella co-programmazione la ASLBI procede a stipulare con essi apposita convenzione, volta a disciplinare la co-programmazione.
5. Gli ETS che sono coinvolti nella co-programmazione non acquisiscono alcun diritto ad essere favoriti nelle fasi successive di co-progettazione o di individuazione di forme di collaborazione o di partenariato per lo svolgimento di altre attività.
6. Si applicano in ogni caso le disposizioni dettate dall'art. 55 del CTS.

Art. 7 Percorsi di co-progettazione

1. La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale, ai sensi della l. n. 241/1990, per la definizione di modelli innovativi e cooperativi di risposta ai bisogni sociali, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione con gli ETS.
2. La co-progettazione può derivare anche da una fase di co-programmazione.
3. La ASLBI può rappresentare l'intento di ricorrere alla co-progettazione mediante la diffusione di un avviso pubblico di co-progettazione; tale avviso deve contenere;
 - a. le motivazioni poste a base della scelta di tale procedura;

| | | |
|---|--|---|
|  | REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) |  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA xx.xx.xxx. ANNO 2023 Pag. 6 a 9 |
|---|--|---|


- b. l'oggetto e le finalità perseguite;
 - c. i requisiti generali che gli ETS devono possedere per partecipare al processo;
 - d. il progetto preliminare;
 - e. lo schema di convenzione;
 - f. i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
 - g. i criteri delle relative valutazioni.
4. Nel caso di percorsi di co-progettazione che comportino per la ASLBI un impegno di spesa inferiore o pari a Euro 15.000,00 annui, l'ETS può essere individuato direttamente dalla ASLBI, garantendo in ogni caso il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 5 del Regolamento e l'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.
 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento, ad esito della individuazione degli ETS coinvolti nella co-progettazione la ASLBI procede a stipulare con essi apposita convenzione, volta a disciplinare la co-progettazione.
 6. Si applicano in ogni caso le disposizioni dettate dall'art. 55 del CTS.

Art. 8 Iniziative su istanza degli ETS

1. Gli ETS possono, di propria iniziativa, proporre alla ASLBI forme di collaborazione o partenariato per il perseguimento di finalità comuni tramite percorsi di co-programmazione, di co-progettazione o per lo svolgimento di attività a supporto o sussidiarie a quella sanitaria e socio-sanitaria, anche a seguito di sollecitazione dei propri iscritti e potenziali beneficiari.
2. L'istanza dell'ETS deve contenere i seguenti elementi, al fine di consentire la verifica dell'interesse pubblico:
 - a. una dichiarazione circa sussistenza dei requisiti soggettivi generali previsti dal Regolamento;
 - b. l'illustrazione delle finalità e dell'oggetto della proposta;
 - c. un progetto preliminare e un eventuale schema di quadro economico.
3. A seguito della presentazione della proposta, la ASLBI, verificata la sussistenza dei requisiti generali, ne valuta la finalità rispetto alla soddisfazione dell'interesse pubblico e la coerenza con gli indirizzi aziendali.
4. La ASLBI, valutato l'effettivo interesse e la positiva ricaduta degli effetti derivanti dallo sviluppo e dalla realizzazione del progetto proposto, rende nota l'intenzione di procedere alle attività oggetto della proposta attraverso la pubblicazione di apposito avviso, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 4 del Regolamento.

Art. 9 Convenzioni con OdV e APS

1. In attuazione dell'art. 56 del CTS, la ASLBI può sottoscrivere con le OdV e le APS, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, e coerenti con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi.
2. Ai sensi dell'art. 56, comma 3 del CTS le OdV e le APS devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3. L'individuazione delle OdV e delle APS è compiuta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
4. Le procedure di cui al comma precedente sono avviate mediante la pubblicazione di apposito avviso recante l'oggetto e la durata della convenzione, i requisiti di partecipazione, lo schema di convenzione e dell'allegato quadro economico, le modalità di presentazione delle proposte e i relativi criteri di valutazione.
5. Le convenzioni devono comunque prevedere:
 - a. la durata del rapporto convenzionale;
 - b. il contenuto e le modalità dell'intervento, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; le caratteristiche dell'intervento vanno adeguatamente indicate e non possono essere sottintese o lasciate indeterminate;
 - c. l'indicazione delle coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS;
 - d. i rapporti finanziari riguardanti le modalità di rendicontazione economica con riferimento al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e per i costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di rendicontazione delle attività/del progetto e di controllo della loro qualità.
6. Le OdV e le APS possono proporre, di propria iniziativa, la sottoscrizione delle

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>REGOLAMENTO</p> <p>IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)</p> |  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA xx.xx.xxx. ANNO 2023 Pag. 8 a 9 |
|---|---|---|

convenzioni disciplinate dal comma precedente, presentando istanza contenente la dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi generali previsti dal Regolamento, le finalità e l'oggetto della convenzione e uno schema della medesima.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni applicabili agli ETS, alle OdV e alle APS

Art. 10 Norme di comportamento



1. La convenzione che disciplina la collaborazione tra la ASLBI e gli ETS deve prevedere l'obbligo per gli ETS di rispettare le norme, le disposizioni ed i regolamenti della medesima ASLBI e, in particolare il Codice di Comportamento e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Qualora un dipendente della ASLBI sia anche membro di un ETS, non può svolgere attività a favore dell'ETS durante il suo orario di servizio e nell'espletamento delle sue attività istituzionali.
3. Nei rapporti tra la ASLBI e gli ETS deve essere evitata ogni forma di interferenza, anche potenziale, tra l'attività istituzionale e l'attività dell'ETS, onde evitare conflitti di interesse. Il dipendente è tenuto a comunicare alla ASLBI l'attività svolta in qualità di volontario, nel rispetto della normativa prevista dal Codice Etico e della regolazione in materia di incompatibilità del pubblico dipendente.

Art. 11 Oneri assicurativi

1. La convenzione che disciplina la collaborazione tra la ASLBI e gli ETS deve prevedere l'obbligo per gli ETS, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CTS, di assicurare i volontari dei quali si avvalgano contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con oneri a carico della ASLBI, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall'Azienda

Art. 12 Tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La convenzione che disciplina la collaborazione tra la ASLBI e gli ETS deve regolare gli oneri gravanti sulle parti in relazione alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, in ottemperanza al d.lg. n. 81/2008, prescrivendo altresì l'obbligo per gli ETS di fornire ai volontari dei quali si avvalgano adeguata formazione e informazione, ai sensi degli artt. 37 e 38 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento ai rischi connessi all'attività specifica, nonché essere giudicati idonei ai compiti assegnati e muniti di DPI

| | | |
|---|--|--|
|  | REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) |  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA xx.xx.xxx. ANNO 2023 Pag. 9 a 9 |
|---|--|--|

necessari alle mansioni svolte.

Art. 13 Protezione dei dati personali

1. Nei rapporti con la ASLBI, gli ETS si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e sui documenti dei quali abbia conoscenza o possesso o detenzione, direttamente connessi e derivati dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).
2. Gli ETS che collaborano con la ASLBI assumeranno, secondo le caratteristiche della collaborazione, relativamente ai dati di cui l'ASL è titolare, il ruolo di "Responsabile del trattamento" o di "autorizzato al trattamento" secondo la *policy privacy* aziendale.

Art. 14 Sede dell'Ente

1. Fermo restando il principio che la sede legale dell'ETS e degli altri enti è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento, o in altri documenti ufficiali presentati, la stessa non dovrà coincidere con alcuna sede della ASLBI.
2. In casi eccezionali, la ASLBI può individuare una sede operativa presso una struttura aziendale, se previsto nell'atto di convenzione.

SEZIONE QUARTA

Disposizioni finali

Art. 15 Norma di rinvio

1. Eventuali disposizioni normative, nazionali e regionali, s'intendono richiamate mediante rinvio mobile e, ove incompatibili, prevalgono sul Regolamento immediatamente operanti per le parti del Regolamento innovate.
2. Per quanto non disciplinato dal Regolamento, trova applicazione legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 16 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il Regolamento entra in vigore nella data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della ASLBI, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 222BED97397B4242E81CA53C5CB1558B78633BF79CEB8BFDCF8068C6F7991162

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MARIO SANO'

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Data Delibera 25/10/2023

Data Esecutività 04/11/2023

Oggetto REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - AGGIORNAMENTO.

Numero Delibera 474

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL

IDENTIFICATIVO II81T-3710

PASSWORD CkQLx

DATA SCADENZA Senza scadenza